

	STATUTO DELLA FONDAZIONE TINE'	
	Denominazione	
	Art.1	
	E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE TINE' ENTE DEL TERZO SETTORE" in forma abbreviata "FONDAZIONE TINE' ETS".	
	L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" potranno essere utilizzati nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.	
	Sede	
	Art. 2	
	La Fondazione ha sede in Siracusa, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.	
	È possibile istituire sedi operative o secondarie in Italia o all'estero con delibera del Consiglio di Amministrazione.	
	Scopo	
	Art.3	
	La Fondazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svol-	

gimento, in via esclusiva o principale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 delle attività di interesse generale individuate alle lettere d), e), f), h), i), k), m), n), p), s), u) e z). Opera, pertanto, nel rispetto dei principi di assenza di scopo di lucro, di trasparenza e di partecipazione democratica, destinando eventuali utili o avanzi di gestione al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Art.3.1 - con riferimento alla lettera d) del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione intende esercitare attività di educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative ed esperienziali nel campo del paesaggio, della botanica e dell'arte floreale. Tali attività includono corsi pratici e di arte espressiva come ceramica, pittura, scultura, danza, teatro, musica, fotografia, arti visive e performative, artigianato artistico e scrittura creativa. I corsi sono progettati per coinvolgere attivamente scuole di ogni ordine e grado, bambini, adulti e professionisti del settore, favorendo l'apprendimento pratico, sensoriale ed emozionale;

Art.3.2 - con riferimento alla lettera e) del D.Lgs 117/2017, la Fondazione intende fornire interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. A tale scopo promuove lo studio dell'adattabilità di specie botaniche di interesse, con parti-

	colare attenzione alle tecniche di coltivazione naturale e al-	
	le specie autoctone, salvaguarda e incrementa la biodiversità,	
	tutela e riproduce specie rare a rischio estinzione e valoriz-	
	za il patrimonio naturale e paesaggistico. Inoltre, la Fonda-	
	zione può realizzare, curare e gestire giardini, orti e spazi	
	verdi permanenti o temporanei, aperti al pubblico, anche con	
	accessi a pagamento, quando tali attività siano funzionali al-	
	la diffusione della cultura ambientale, botanica, artistica e	
	sociale;	
	Art.3.3 - con riferimento alla lettera f) del D.Lgs. 117/2017,	
	la Fondazione intende intervenire nella tutela e nella valo-	
	rizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, della na-	
	tura e dell’ambiente. A tale scopo la Fondazione promuove mo-	
	stre, festival, rassegne, residenze artistiche, installazioni	
	permanententi e temporanee, performance dal vivo, visite guidate	
	tematiche, e percorsi sensoriali o meditativi in natura;	
	Art.3.4 - con riferimento alla lettera h) del D.Lgs. 117/2017,	
	la Fondazione intende effettuare attività di ricerca scienti-	
	fica di interesse sociale, sempre in campo ambientale e nel	
	“settore green”. I risultati di tali ricerche e studi finaliz-	
	zati alla salvaguardia della biodiversità, alla promozione di	
	modelli di sviluppo sostenibile, saranno diffusi attraverso	
	pubblicazioni, convegni e attività divulgative;	
	Art.3.5 - con riferimento alla lettera i) del D.Lgs. 117/2017,	
	la Fondazione sia autonomamente sia in partnership organizza e	

	gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di inte-	
	resse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promo-	
	zione e diffusione della cultura e della pratica del volonta-	
	riato e delle attività di interesse generale previste nello	
	statuto;	
	Art.3.6 - con riferimento alla lettera k) del D.Lgs. 117/2017,	
	la Fondazione sia autonomamente sia in partnership organizza e	
	gestisce attività turistiche di interesse sociale, culturale o	
	religioso;	
	Art.3.7 - con riferimento alla lettera m) del D.Lgs. 117/2017,	
	la Fondazione fornisce servizi strumentali ad enti del Terzo	
	settore resi da enti composti in misura non inferiore al set-	
	tanta per cento da enti del Terzo settore. In coerenza con ta-	
	le scopo, la Fondazione può svolgere il ruolo di agenzia cul-	
	turale e progettuale, fornendo servizi di consulenza, coordi-	
	namento e innovazione a favore di enti, fondazioni, associa-	
	zioni e imprese sociali che operano nel campo dell’ambiente,	
	della cultura, dell’educazione e della sostenibilità. Tali	
	servizi comprendono la progettazione partecipata, la gestione	
	di reti collaborative, lo sviluppo tecnologico e la comunica-	
	zione sociale, favorendo l’integrazione tra il mondo cultura-	
	le, scientifico e imprenditoriale. La fondazione si configura	
	come hub di innovazione del Terzo settore, in grado di delega-	
	re, coordinare e accelerare iniziative di impatto positivo,	
	anche attraverso piattaforme digitali e partenariati pubblico-	

privati;

Art.3.8 - con riferimento alla lettera n) del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione può svolgere cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni. Pertanto, la Fondazione può partecipare a programmi di cooperazione internazionale, scambio culturale e sostenibilità ambientale, promuovendo il dialogo tra culture e la diffusione di modelli rigenerativi a livello globale. Attraverso progetti di educazione ambientale, innovazione sociale e cultura ecologica, la Fondazione sostiene comunità e territori, in particolare in aree svantaggiate o soggette a degrado urbano e ambientale. Collabora con università, ONG, istituzioni e reti internazionali, promuovendo un approccio integrato tra arte, tecnologia e sostenibilità, al servizio di una cooperazione umana e planetaria orientata al bene comune;

Art.3.9 - con riferimento alla lettera p) del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione può fornire servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art.1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106. La Fondazione intende per questo sviluppare percorsi formativi e professionali dedicati alla crescita delle competenze nei settori della cura del verde, dell'artigianato naturale, della gestione ambientale, della

cultura e della tecnologia applicata alla sostenibilità. Tali attività possono includere laboratori, tirocini, programmi di mentoring e incubazione di progetti rivolti a giovani, persone in situazioni di vulnerabilità, o professionisti in transizione lavorativa. Attraverso la collaborazione con enti pubblici, imprese sociali e realtà educative, la Fondazione contribuisce a creare nuove opportunità occupazionali legate alla transizione ecologica, alla rigenerazione culturale e alla creatività sostenibile;

Art.3.10 - con riferimento alla lettera s) del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione intende esercitare l'attività di agricoltura sociale come strumento di inclusione, formazione e valorizzazione del territorio, mediante il coinvolgimento di persone svantaggiate in attività di orticoltura, giardinaggio e cura del verde, con finalità educative, terapeutiche e di socializzazione;

Art.3.11 - con riferimento alla lettera u) del D.Lgs 117/2017, la Fondazione intende fare beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale previsti dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore. Pertanto, la Fondazione TINE' ETS promuove azioni di beneficenza ecologica e culturale attraverso la donazione di piante, prodotti o servizi a sostegno di persone

	svantaggiate, comunità e territori. In particolare, sostiene	
	iniziative di forestazione, rigenerazione urbana e sensibiliz-	
	zazione ambientale, contribuendo alla cura condivisa del verde	
	e alla promozione di modelli di vita sostenibili e solidali;	
	Art.3.12 - con riferimento alla lettera z) del D.Lgs.	
	117/2017, la Fondazione intende riqualificare, recuperare e	
	valorizzare beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla	
	criminalità organizzata, destinandoli ad attività coerenti con	
	le finalità istituzionali della Fondazione, con particolare	
	attenzione alla rigenerazione urbana, ambientale e culturale.	
	Tutte tali attività vengono svolte in forma di azione volonta-	
	ria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi di mu-	
	tualità o di produzione o scambio di beni o servizi.	
	Attività diverse, secondarie e strumentali	
	Art.4	
	La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui	
	all’art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e	
	secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero	
	del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del	
	D.Lgs. 117/2017.	
	Patrimonio	
	Art.5	
	Art.5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo	
	svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo	
	perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di uti-	

lità sociale.

Art.5.2 Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione come risulta dall'atto costitutivo e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore;

b) dai successivi conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

c) da altri beni mobili o immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

d) dal fondo di gestione costituito dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

e) da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

f) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

g) da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputa-

	zione al fondo di dotazione;	
	h) dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;	
	i) dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.	
	Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.	
	Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti Codice Civile.	
	La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.	

	Articolo 6	
	Volontari	
	La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.	
	Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.	
	I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.	
	La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.	
	Articolo 7	
	Esercizio finanziario	
	L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.	
	Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore.	
	La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente.	
	Organi della Fondazione	
	Art. 8	
	Art.8.1 Gli organi della Fondazione sono:	
	- Il Consiglio di Amministrazione;	

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice
Presidente;

- Il segretario Generale ove nominato;

- L'Organo di controllo e, nei casi previsti dalla legge, il
Revisore Legale dei Conti o la società di Revisione Legale.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) membri nominati dal Fondatore, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. I Consiglieri di amministrazione scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha ef-
fetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà
stato ricostituito.

Art.8.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione, od anche altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale italiano, tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti in carica.

Nel caso di sua assenza o impedimento il CDA è convocato dal Vice Presidente, mediante comunicato con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi ad ogni Consigliere almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'eventuale indicazione delle materie

poste all'ordine del giorno. Può prevedere anche la seconda convocazione, che non potrà tenersi entro le ventiquattro ore dalla prima.

In mancanza delle suindicate formalità il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito qualora siano presenti tutti i consiglieri e l'organo di controllo.

Il consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la legge o lo statuto richiedano maggioranze qualificate.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale del segretario. Esso è sottoscritto dal Presidente della riunione e dal segretario stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza e/o in audio conferenza.

Art.8.3 Le prestazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono di regola gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'attribuzione di un compenso al Presidente, al Vice Presidente o ai consiglieri cui sono stati conferiti specifici incarichi nonché l'attribuzione ai Consiglieri di gettoni di presenza per

l'intervento alle sedute del consiglio di Amministrazione medesimo, nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 comma 3) del D.Lgs. 117/2017.

Art.8.4 Al Fondatore è riservata la carica di Presidente a vita. Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, di fronte a qualunque Autorità giudiziaria ed amministrativa, con facoltà, in particolare di:

- nominare avvocati e procuratori alle liti, anche per giudizi di revocazione e di Cassazione;
- nominare procuratori generali o per il compimento di singoli atti specifici o categorie di atti;
- aprire, chiudere ed operare sui conti correnti bancari e postali.

Più in generale il Consiglio di Amministrazione ha pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è competente, tra l'altro, ad approvare i bilanci, nominare le cariche interne, deliberare su donazioni e lasciti, sugli acquisti e le alienazioni, approvare regolamenti e convenzioni, modificare lo statuto e deliberare lo scioglimento della Fondazione.

Può delegare parte dei propri poteri ai singoli consiglieri o a un Comitato esecutivo, salvo quelli relativi a immobili e

	ipoteche.	
	Art.8.5 L'organo di controllo deve essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, può essere monocratico e scelto tra coloro che sono iscritti nel registro dei Revisori Legali.	
	All'organo di controllo si applica quanto previsto dall'art. 30 del Codice del terzo settore.	
	Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore legale, a cui si applica la disciplina prevista dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.	
	Estinzione della Fondazione	
	Art. 9	
	In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà l'organo liquidatore, determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.	
	Norme applicabili	
	Art. 10	
	Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste dal D.Lgs. 117/2017 e dal codice civile in materia di Fondazioni riconosciute.	

Firmati: Fiorenzo Tinè

Angelo Tinè

Tinè Cinzia

Riccardo Tinè

Concetto Gibilisco teste

Monica Troia teste

Alessia Di Trapani notaio. Segue l'impronta del sigillo.